

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Nn. 1695 e 1248-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE MONGIELLO)

Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 2007

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera (n. 1695)

d'iniziativa dei deputati NICCHI, ZANOTTI, ACERBO, AMENDOLA, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BELLANOVA, BELLILLO, BENZONI, BOFFA, BUFFO, BURGIO, CARBONELLA, CESINI, CIALENTE, CORDONI, D'ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, DI SALVO, DIOGUARDI, FARINA Gianni, FASCIANI, FEDI, FIORIO, FUMAGALLI, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LARATTA, LEONI, LO MONTE, LONGHI, MADERLONI, MARCENARO, MOTTA, OTTONE, PAGLIARINI, PROVERA, ROCCHI, ROTONDO, RUSSO Franco, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, SPERANDIO, SPINI, TRUPIA, VACCA e VENTURA

(V. Stampato Camera n. 1538)

*approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2007*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 luglio 2007*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera  
(n. 1248)

**d'iniziativa dei senatori PISA, MONGIELLO, ADDUCE, ALBONETTI, ALFONZI, BAIIO, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BENVENUTO, BOCCIA Maria Luisa, BODINI, BONADONNA, BRUTTI Paolo, CARLONI, CASSON, COSSUTTA, D'AMBROSIO, DI LELLO FINUOLI, DI SIENA, DONATI, FERRANTE, FILIPPI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALARDI, GIANNINI, IOVENE, LIVI BACCI, MARINO, MICHELONI, NEGRI, PALERMO, PETERLINI, RANDAZZO, RIPAMONTI, ROILO, ROSSA, SCALERA, SILVESTRI, TECCE, TIBALDI, SOLIANI, GRASSI, DE PETRIS, AMATI, FINOCCHIARO, RUSSO SPENA e ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2007

---

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1695*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
Disegni di legge		
– n. 1695: testo d’iniziativa degli onorevoli Nicchi e altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	9
– n. 1248: d’iniziativa dei senatori Pisa e altri .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che viene sottoposto al vaglio dell'Assemblea, nello stesso testo già licenziato dalla Camera dei deputati, si pone l'obiettivo di neutralizzare una pratica molto diffusa e indegna per un Paese civile: si tratta delle famigerate «dimissioni in bianco», fatte sottoscrivere in via preventiva al momento dell'assunzione della lavoratrice o del lavoratore, vale a dire nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro. Con tale richiesta, preventiva alla stipula del contratto di lavoro, lavoratrici e lavoratori sono posti nella condizione di rinunciare totalmente all'esercizio dei loro diritti per tutta la durata del rapporto di lavoro, pena la certezza di un licenziamento immediato. Questa pratica viene utilizzata da taluni datori di lavoro, in modo particolare, per consentire un agevole licenziamento delle lavoratrici in caso di maternità, nonché per conseguire alcuni vantaggi fiscali: si usa per esempio al fine di sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assenza del lavoratore per eventi imprevisti quali infortuni o malattia.

Per le lavoratrici, la sottoscrizione preventiva di dimissioni in bianco rappresenta un ulteriore disincentivo nei confronti della maternità e ciò appare paradossale in un Paese con forti problemi di natalità e con ancora un insufficiente tasso di attività lavorativa delle donne rispetto ai parametri europei.

Tuttavia, essendo l'onere probatorio in capo al lavoratore, poche decine di casi si traducono in una prova scritta o testimoniale in grado di rendere nullo l'atto di cessazione del rapporto.

Nella maggioranza dei casi, il fenomeno non emerge, e resta pertanto difficilmente quantificabile: esistono però alcuni dati che

documentano come la sua dimensione non sia niente affatto trascurabile, soprattutto in alcuni comparti produttivi (in particolare nelle piccole imprese) ed in alcune aree del Paese (soprattutto al Sud). Secondo i dati forniti dagli uffici vertenza dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ogni anno migliaia di lavoratori chiedono assistenza legale per il tentativo di estorsione di finte dimissioni volontarie e per l'utilizzo vessatorio di tale strumento da parte del datore di lavoro. Un'indagine del 2002, svolta dal Coordinamento delle donne delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), quantifica in almeno il 25 per cento le false dimissioni volontarie (dati «Dimissione per maternità. Storie e fatti», *dossier* ACLI 2003), connesse quasi sempre a maternità. È opportuno citare la ricerca «Maternità, lavoro, discriminazioni», svolta dall'Area ricerche sui sistemi del lavoro dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) su incarico dell'Ufficio nazionale della consigliera di parità. Il lavoro si avvale, tra le molte fonti utilizzate, di una inedita indagine ISFOL PLUS, condotta su un campione, rappresentativo per area geografica, di 25.000 donne di età compresa tra i quindici e i sessantaquattro anni per analizzare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro rispetto al tema della maternità. Nella ricerca si scrive testualmente: «diverse sono anche le forme di *mobbing* a seconda del genere: ad esempio l'esclusione delle donne da progetti importanti; la richiesta, più o meno velata, dei datori di lavoro che invitano a posticipare la scelta di maternità o comportamenti a vario titolo scorretti di questi ultimi, che arrivano a fare firmare dimissioni in bianco».

Il disegno di legge in discussione avanza una proposta molto semplice e non onerosa, ed assolutamente efficace. Essa prevede l'obbligo, in caso di dimissioni volontarie, a pena di nullità, di procedere utilizzando dei moduli che presentano una numerazione alfanumerica progressiva ed una validità, dal ritiro, di quindici giorni. In tal modo, obbligando ad utilizzare per le dimissioni un modulo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in distribuzione presso gli uffici pubblici, soggetto a scadenza, si rendono impossibili le contraffazioni e si vincolano le dimissioni volontarie ad un meccanismo trasparente.

Entrando più dettagliatamente nel merito dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 1695, va rilevato che i commi 1 e 3 prevedono che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie del prestatore d'opera sia presentata, pena la sua nullità, su appositi moduli, recanti, tra l'altro, la data di emissione e aventi una validità di quindici giorni dalla data di emissione medesima.

Ai sensi del comma 2, l'ambito di applicazione del disegno di legge concerne i seguenti contratti: di lavoro subordinato (indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto); di collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi quelli di lavoro a progetto); di collaborazione di natura occasionale; di associazione in partecipazione (di cui all'articolo 2549 del codice civile), qualora l'associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo; nonché i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

I moduli summenzionati sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali, dai centri per l'impiego nonché attraverso il sito *inter-*

*net* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (come previsto dai commi 1 e 5).

Si demanda, inoltre, a direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei moduli (comma 3). Essi devono, in ogni caso, riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché gli spazi, da compilare a cura del lavoratore firmatario, destinati all'identificazione di quest'ultimo, del datore (o committente), della tipologia di contratto oggetto della risoluzione, della data della stipulazione del contratto medesimo e di ogni altro elemento utile. Lo stesso decreto deve altresì provvedere all'individuazione delle modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni (comma 4) e di quelle per il rilascio del modulo attraverso il summenzionato sito ministeriale (comma 5); tali modalità devono garantire la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di emissione, ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di validità di quindici giorni.

Il disegno di legge demanda inoltre (comma 6) ad apposite convenzioni a titolo gratuito - stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - la definizione delle modalità attraverso le quali consentire al lavoratore l'acquisizione gratuita dei moduli summenzionati, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il comma 7 specifica che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La Commissione propone altresì all'Assemblea di dichiarare l'assorbimento del disegno di legge n. 1248 che presenta un contenuto sostanzialmente analogo al disegno di legge n. 1695, salvo alcune limitate differenze.

In conclusione, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione di un testo normativo che può contribuire in modo rilevante a garantire diritti fondamentali della lavoratrice e del lavoratore, tutelando la maternità e il diritto alla conservazione del posto a fronte di malattie e infortuni. Si tratta, peraltro, di principi che trovano ampio riconoscimento giuridico tanto nell'ordinamento europeo, quanto in quello italiano, come sancito dall'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione eu-

ropea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, e dagli articoli 35 e 37 della Costituzione, cui fanno riscontro l'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante lo Statuto dei lavoratori, la legge 8 marzo 2000, n. 53, volta proprio ad affermare e assicurare la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, e il testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in cui sono state accorpate le misure a tutela della maternità della medesima legge n. 53 del 2000 con quelle «storiche» della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e in particolare l'articolo 55, comma 4, del citato testo unico, in materia di dimissioni della lavoratrice madre.

MONGIELLO, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

**sul disegno di legge n. 1695**

31 luglio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che le sue disposizioni sono da ricondurre alla materia di legislazione esclusiva dello Stato «ordinamento civile», nonché a principi fondamentali in materia di «tutela del lavoro», esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TECCE)

**sul disegno di legge n. 1695**

1° agosto 2007

La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.



**DISEGNO DI LEGGE N. 1695**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1248**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PISA ED ALTRI

## Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.

2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'o-

pera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e di ogni altro elemento ritenuto utile ai sensi del predetto decreto. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

5. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile al prestatore d'opera acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



